

N. R.G. 3841/2014



## TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,  
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da

### OSSERVA:

L'avv. . . . . , quale difensore di . . . . . , ha depositato, in data 21.7.2014, telematicamente, ricorso per decreto ingiuntivo chiedendo ingiungersi alla . . . . . il pagamento della somma di € 6.480,05.

Il cancelliere ha iscritto il ricorso al RG dell'anno 2014 con il n. 3841 ed il fascicolo è stato assegnato, con assegnazione automatica, allo scrivente, avendo l'intestato ufficio, con recente variazione tabellare, previsto la assegnazione automatica di tutti i fascicoli.

Il ricorso introduttivo è un file formato .pdf; lo stesso non è però un atto nativo digitale, ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, ma è un file ottenuto mediante la scansione di immagini (avendo, evidentemente, il legale redatto l'atto, stampato lo stesso, fatto sottoscrivere, con sottoscrizione autografa, la procura a margine dalla ricorrente, autenticato la stessa, sempre con sottoscrizione autografa, sottoscritto con firma autografa il medesimo, e poi scannerizzato l'atto e sottoscritto il file digitale così ottenuto con firma digitale).

Tale modalità di redazione dell'atto digitale non rispetta la normativa vigente:

Stabilisce infatti l'art 1° comma 4° della legge 179/2012 che:

*a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.....*

Stabilisce l'art 4 comma 1° del D.L. 193/2009, convertito nella legge 24/2010, che:



con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.....

Stabilisce l'art 11 comma 1° del DM 44/2011 che:

"L'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici.

Stabilisce infatti l'art. 12 comma 1 del Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 10.4.2014 (contenente le Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24) che:

"L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:

- a) è in formato PDF;
- b) è privo di elementi attivi;
- c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
- d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;
- e) è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata."



Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, non sussiste nessun dubbio che il ricorso redatto dall'avv. e depositato telematicamente non rispetti la normativa vigente.

Lo stesso infatti non è stato redatto rispettando le regole di dettaglio emanate nel provvedimento sopra richiamato del 16.7.2014, emanato in attuazione dell'art. 34 del DM 44/2014, il rispetto delle quali è imposto dalle norme primarie di cui all'art. 4 del menzionato decreto legge e dall'art 16 della l. 179/2012.

Ciò detto, occorre domandarsi quali siano le conseguenze giuridiche del mancato rispetto delle suddette regole tecniche (per un primo precedente specifico v. Trib. Roma 13.7.2014, estensore dott. Renato Castaldo).

Stabilisce l'art 121 c.p.c.: *"Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo"*.

Tale norma ha dunque codificato, come principio cardine del sistema processuale, il principio di obbligatorietà delle forme legali: là dove il legislatore ha previsto il rispetto di una determinata forma, il rispetto della forma imposta influisce sulla capacità dell'atto di produrre gli effetti giuridici: solo, infatti, rispettando la forma prevista dall'ordinamento giuridico l'atto è valido ed efficace, ovvero in grado di produrre i suoi effetti.

Pertanto il principio di libertà delle forme, pure previsto dalla norma sopra trascritta, ha portata residuale, così che, in concreto, trova applicazione solo in casi o per modalità marginali.

Tuttavia l'accertamento del mancato rispetto di una forma legale, quale quella imposta nel caso di specie (file .pdf ottenuto non mediante scansione di immagini ma mediante la trasformazione di un documento testuale) non è di per sé sufficiente a far concludere che l'atto sia nullo.

Stabilisce infatti l'art 156 c.p.c. che: *"Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge."*

*Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.*

*La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato"*.

Nel caso di specie, non essendo il requisito formale in esame espressamente previsto a pena di nullità, occorre domandarsi se l'atto così redatto e depositato abbia i requisiti formali a indispensabili per raggiungere lo scopo suo proprio.

A tale interrogativo, a parere dello scrivente, occorre dare risposta negativa.

Il rispetto delle regole tecniche (quali ad esempio quella sui formati ammessi dei files degli allegati) ha lo scopo di rendere tali atti immediatamente intelligibili a tutti gli attori del processo (senza imporre la necessità di ricercare programmi di conversione di formati diversi), così come la norma che impone che l'atto del processo sia un .pdf ottenuto mediante la trasformazione di un documento



testuale, ha lo scopo di rendere l'atto navigabile ad ogni attore del processo e dunque quello di consentire l'utilizzo degli elementi dell'atto, senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri, detti OCR (*optical character recognition*).

Ma se così è, la redazione dell'atto processuale in formato .pdf ottenuto mediante scansioni per immagini non è idoneo a raggiungere lo scopo dell'atto e dunque deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art 156 comma 2° c.p.c..

Nel caso di specie deve dunque essere dichiarata la nullità dell'atto introduttivo del giudizio.

Emessa tale pronuncia, occorre infine domandarsi se il procedimento debba chiudersi con detta statuizione, oppure il giudice debba applicare l'art 162 c.p.c. secondo il quale: *"il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.*

*Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità, a norma dell'art 60 n. 2".*

Ritiene lo scrivente che nel caso di specie non possa trovare applicazione detta norma.

Infatti l'applicazione della stessa non ha senso in un procedimento, quale quello monitorio, nel quale l'attività che il difensore dovrebbe compiere per rinnovare l'atto nullo è del tutto identica a quella che lo stesso dovrebbe compiere riproponendo autonomo ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c..

Infatti, poiché la nullità si estende, ex art. 159 c.p.c., agli atti successivi, dipendenti, non appare dubbio che anche il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio nullo sia nullo, con conseguente necessità di rinnovare anche detta attività.

Pertanto, in ragione di ciò, la rinnovazione dell'atto nullo deve ritenersi giuridicamente impossibile non avendovi il ricorrente alcun interesse, con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art 162 c.p.c..

In conclusione pertanto il giudice deve limitarsi a dichiarare la nullità del ricorso monitorio.

**P.Q.M.**

dichiara la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 27/07/2014 da

nei confronti della

, iscritto

al. R.G. dell'anno 2014 con il numero 3841

Livorno, 25 luglio 2014

Il Giudice  
dott. Franco Pastorelli



r.g.

## TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

Il Giudice dott. Renato Castaldo, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo, osserva:

il ricorso per decreto ingiuntivo depositato nell'ambito del presente processo telematico è la scansione di un'immagine e non consente operazioni di selezione e copia di parti, anziché derivare, come prescritto, dalla trasformazione in documento \*.pdf di un documento testuale. Si tratta in sostanza di una copia, sebbene firmata digitalmente.

Al riguardo si osserva quanto segue:

con Decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.» sono state introdotte le regole tecniche destinate a governare il processo telematico, per la cui funzionalità risulta imprescindibile l'adozione di standard ai quali tutti gli operatori del processo devono adeguarsi nella redazione degli atti di rispettiva competenza.

Non è un caso che il predetto Regolamento fosse imposto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario» (art. 1 del Regolamento).

Secondo l'art. 11, L'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici.

L'art. 34 assegna il compito di fissare le specifiche tecniche al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, assicurandone la generale ed agevole conoscibilità anche mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.

Proprio in attuazione di tale compito, il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia con provvedimento del 18 luglio 2011 ha posto le « Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44 ...>>.

Per quel che qui maggiormente interessa, l'art. 12 ha stabilito i requisiti di "formato" dell'atto del processo in forma di documento informatico prevedendo, al primo comma:

1. L'atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti:

a) è in formato PDF;

b) è privo di elementi attivi;

c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini.

Costatata la difformità del ricorso per decreto ingiuntivo che è il frutto della scansione di altro documento cartaceo e non già la trasformazione in formato .pdf di un documento testuale si tratta di individuare le conseguenze giuridiche di detta difformità.

L'indagine non può che muovere dall'art. 121 c.p.c. secondo cui Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

Com'è a tutti evidente la norma, che assurge al rango di "principio" del diritto processuale civile, è nata in un contesto storico al quale era estranea la dimensione "digitale" degli atti e dei documenti. Ciò nondimeno nella stessa affermazione della regola della libertà delle forme sono dettati anche i suoi limiti, potendo la legge richiedere "forme determinate". A ben vedere, quando ciò avvenga, non è consentito affidarsi al criterio del raggiungimento dello scopo per sancire la validità di un atto compiuto senza il rispetto delle forme stabilite.

I regolamenti, di natura delegata, che pongono le regole tecniche indispensabili per assicurare la funzionalità del processo civile telematico costituiscono integrazione della normativa di livello primario.

# Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

Risulta d'immediata percezione che il processo civile telematico implica l'adesione degli operatori agli standard tecnici stabiliti, a pena della sua stessa praticabilità e ragionevole durata (art. 111 Cost.).

L'unicità dello standard costituisce lo strumento senza il quale non è neppure concepibile lo svolgimento di un processo in forma telematica.

In tale prospettiva per "scopo" dell'atto processuale non deve intendersi soltanto quello di significare alle altre parti del processo ed al giudice i propri intendimenti o rappresentazioni, nessuno potendo ragionevolmente ipotizzare, ad esempio, che con un sms o con un messaggio di posta elettronica possa darsi validamente corso ad una procedura telematica.

Lo "scopo" dell'atto processuale telematico diviene, prima d'ogni altro, quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l'adozione di particolari formati in luogo di altri.

Integra una mera casualità che un atto espresso in un formato non ammesso sia stato di fatto acquisito al sistema del processo civile telematico; tanto è vero che l'ultimo aggiornamento del sistema SICIS per il contenzioso civile - nella versione 3.12.0 - prevede opportuni accorgimenti tecnici in grado di sbarrare l'accesso al file "intruso" perché non corrispondente al formato richiesto per il tipo di atto.

Del resto ulteriori dati normativi confermano che il documento informatico - anche al di fuori del diritto processuale - non può intrinsecamente essere a forma libera: l'art. 20 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) impone per la sua formazione "caratteristiche tecniche" la cui specificazione l'art. 71 dello stesso corpo normativo demanda ad interventi di rango subordinato coll'espressa indicazione (comma 1-ter) dell'adeguamento al processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

In tale prospettiva ed in relazione ad un ricorso per decreto ingiuntivo risulta predicabile la sua inammissibilità perché l'atto introduttivo manca dei requisiti genetici indispensabili per dar valido corso ad un procedimento telematico.

Né - in mancanza di specifica disposizione di legge - avrebbe senso ipotizzarne la rinnovazione nell'ambito del medesimo procedimento malamente introdotto (art. 162 cpc) a fronte della riproponibilità senza limitazioni del ricorso per decreto ingiuntivo (art. 640 u.c., c.p.c.).

P.T.M.

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso per decreto ingiuntivo

Roma 13 lug. 14

Il Giudice

dott. Renato Castaldo

 **Ex Parte Creditoris** 

Rivista di Informazione Giuridica